



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ragioneria@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N° 87 DEL 23/10/2023

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2023, RELATIVO AL
PERSONALE NON DIRIGENTE E QUANTIFICAZIONE
UTILIZZI PRESUNTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e le attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e dei programmi, mentre i dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
- **Visto** il provvedimento sindacale n. 02/2021 del 29/01/2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;
- **Vista** la delibera C.C. n. 06 del 29/03/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, con i relativi allegati;
- **Vista** la delibera della G.C. n. 20 del 29/03/2023, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 - parte contabile, in base al quale è stata assegnata ai Responsabili dei Servizi la gestione dei capitoli di entrata e di spesa, al fine di poter impegnare le somme necessarie;
- **Vista** la delibera G.C. n. 33 del 21/06/2023, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2024/2025 con il Piano della Performance 2023/2024/2025";
- **Vista** la delibera G.C. n. 87 del 31/12/2009;
- **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- **Dato atto** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021;
- **Che** l'art. 79, commi 1 e 1-bis, del suddetto CCNL, titolato: "Fondo risorse decentrate: costituzione", che testualmente recitano:
"1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente con le seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera a decorrere retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

- **Preso atto che l'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, testualmente recitano:**

“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.”;

- **Che i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 79 del CCNL 2019/2021, testualmente recitano:**

“2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c) d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche gli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni di legge in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonchè le

risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”

- **Che il comma 7 dell'articolo sopra richiamato recita:** “Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dell'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art 67 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”;
- **Che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 09/10/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto** “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;
- **Che i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.L. n. 135 del 14/12/2018 testualmente recitano:**

“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017”;
- **Che l'art. 80, 1° comma, del CCNL di cui trattasi, titolato “Fondo risorse decentrate: utilizzo”, stabilisce:**

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”;
- **Che i commi 2 e 3 dell'articolo sopra richiamato dispongono:**

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.”;

- **Dato atto** che questo Ente ha ottenuto, in data 12/01/2018, la certificazione del Revisore relativa alle risorse decentrate stabili dell'anno 2017 in complessivi lordi €. 17.272,43;
- **Richiamata** la precedente determinazione n. 43 del 22/05/2023 con la quale era stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 relativo al personale non dirigente e ne erano stati quantificati gli utilizzi presunti;
- **Preso atto** che successivamente è emerso che nel calcolo del Fondo è stata inserita la somma di €. 3.090,75 quale incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016/2018 ma la stessa, per mero errore materiale, non è stata portata in decurtazione in quanto soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- **Verificato** che, sempre per errore materiale, non sono state portate a decurtazione gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016/2018 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 anche per l'anno 2020 per €. 1.429,00, per l'anno 2021 per €. 3.090,75 e per l'anno 2022 per €. 3.090,75;
- **Preso atto** che, sentite le Organizzazioni sindacali, l'importo di €. 3.090,75 relativo all'annualità 2022 potrà essere recuperato in sede di liquidazione della performance individuale di cui all'art. 80, comma 2 lettera b) a valere sul Fondo 2022 in quanto, la stessa ad oggi non è ancora avvenuta;
- **Che** l'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
- **Preso atto** altresì che il comma 3 quinquies sopra indicato dispone che al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità interessate, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;

- **Verificato** che l'importo da recuperare per le annualità 2020 e 2021 ammonta a complessivi €. 4.519,75 e che tale importo non eccede il 25% delle risorse destinate alla contrattazione per l'anno 2023 ($21.173,69 \times 25\% = \text{€} 5.293,42$);
- **Che** a ragione di quanto sopra si può procedere al recupero di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 delle annualità 2020 e 2021 per un importo totale di €. 4.519,75 sul Fondo risorse decentrate dell'anno 2023;
- **Preso atto** pertanto che l'importo rideterminato disponibile assegnabile, decurtato del totale degli utilizzi delle progressioni in essere e delle indennità di comparto, ammonta ad €. 9.940,94;
- **Dato atto** che l'Ente ha ottenuto, in data 23/10/2023, il parere del revisore in merito alla riapprovazione della costituzione del Fondo risorse decentrate 2023;
- **Preso atto** che l'importo di €. 9.940,94 sarà oggetto di apposita contrattazione decentrata prevista per il 25/10 p.v.;
- **Ritenuto** pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere alla riapprovazione della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, relativo al personale non dirigente e alla quantificazione degli utilizzi presunti, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato "A");
- **Che** le organizzazioni sindacali sono state informate;
- **Verificato** che con l'adozione del presente provvedimento non vengono coinvolti interessi propri;
- **Dato atto** che sul presente provvedimento viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuto** necessario provvedere in merito;
- **Tutto** ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- **Di autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, la riapprovazione della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, relativo al personale non dirigente e la quantificazione degli utilizzi presunti, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- **Di dare atto** che l'Ente ha ottenuto, in data 23/10/2023, il parere del revisore in merito alla riapprovazione della costituzione del Fondo risorse decentrate 2023;
- **Di dare atto** che l'importo disponibile ammonta ad €. 9.940,94 e che lo stesso sarà oggetto di apposita contrattazione decentrata;
- **Di dare atto** che la relativa spesa è prevista negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023/2025.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)

Denise Rosso



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ragioneria@comune.pianacrixia.sv.it

E-Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

Allegato "A"

DETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE **ANNO 2023**

(Art. 79 del C.C.N.L. 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022)

A) RISORSE STABILI:

- Importo anno 2017 che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 €. 19.739,43
 - Decurtazione di cui all'art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010 e s.m.i.: - €. 2.467,00
- Totale Certificato dall'organo di revisione €. 17.272,43**

• **INCREMENTI:**

- Art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 16/18 €. 499,20
 - Art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 16/18-(differenziale P.E.O.) €. 92,30
 - Art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 16/18 €. 3.090,75
 - Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 19/21 €. 507,00
 - Art. 79, comma 1, lettera d) CCNL 19/21 €. 101,40
 - Art. 79, comma 1-bis CCNL 19/21 (diff. B3-B1 n. 2 dip) €. 1.687,36
- TOTALE RISORSE STABILI €. 23.250,44**

B) RISORSE VARIABILI:

- Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 19/21 – Anno 2021 €. 507,00
 - Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 19/21 - Anno 2022 €. 507,00
- TOTALE RISORSE VARIABILI €. 1.014,00**

C) DECURTAZIONI:

- Art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017-Dec. Fondo rispetto limite 2016-2023 €. 3.090,75
 - Art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017-Dec. Fondo rispetto limite 2016-2021 €. 3.090,75
 - Art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017-Dec. Fondo rispetto limite 2016-2020 €. 1.429,00
- TOTALE DECURTAZIONI €. 7.610,50**

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2023 €. 16.653,94

D) UTILIZZO FONDO:

(Art. 80 CCNL 2019/2021)

- Progressioni orizzontali in essere €. 2.547,40
 - Art. 79, comma 1-bis CCNL 19/21 (diff. B3-B1 n. 2 dip) €. 1.687,36
 - Indennità di comparto CCNL 22/01/2004 art. 33 €. 2.478,24
- TOTALE UTILIZZO FONDO €. 6.713,00**

E) RISORSE STABILI ASSEGNABILI

Totale delle risorse decentrate 2023, decurtato del totale dell'utilizzo del Fondo **€. 9.940,94**